Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Mercoledì, 3 agosto 1927 - Anno V** — **Numero 178**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

II Mostra delle Università d'Italia, in Roma.

Con decreto 17 luglio 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 322, la Segreteria dei Gruppi universitari fascisti è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la II Mostra delle Università d'Italia che avrà luogo a Roma dal 15 agosto al 15 ottobre 1927.

Esposizione internazionale canina, in Varese.

Con decreto 19 luglio 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 321, il podestà di Varese è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Esposizione internazionale canina indetta in quella città per il 24 luglio 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1575.

REGIO DECRETO 26 giugno 1927, n. 1263.
Approvazione del regolamento per le operazioni del censimento degli esercizi industriali e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, che ordina un censimento degli esercizi industriali e commerciali;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'economia nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, che fissa le norme esecutive per le operazioni del censimento degli esercizi industriali e commerciali indetto col R. decreto-legge del 20 marzo 1927, n. 458.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 125. — CASATI.

Regolamento che fissa le norme esecutive per le operazioni del censimento degli esercizi industriali e commerciali indetto con R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458.

Art. 1.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato a diramare tutte le istruzioni occorrenti alla esecuzione del censimento in relazione alle disposizioni del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, e del presente regolamento.

Art. 2.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, i prefetti provvederanno a costituire presso ogni Camera di commercio la Commissione di vigilanza di cui all'art. 5 del citato decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458.

Fanno parte di detta Commissione: il Regio commissario della Camera di commercio che la presiede, il podestà del Comune ove ha sede la Camera suddetta, un rappresentante dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, nonchè un rappresentante delle seguenti Associazioni: Confederazione generale fascista dell'industria italiana, Confederazione nazionale fascista dei commercianti, Confederazione nazionale Sindacati fascisti, Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia.

Quando la Camera di commercio abbia sede in un Comune con più di 100 mila abitanti, oltre ai membri suddetti, farà parte della Commissione un rappresentante della Confederazione generale bancaria fascista.

Nei seguenti Comuni farà parte della Commissione anche un rappresentante della Confederazione nazionale fascista trasporti terrestri e navigazione interna: Roma, Milano, Torino, Genova, Trieste, Venezia, Trento, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari.

Faranno parte della Commissione un rappresentante della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei ed un rappresentante della Federazione autonoma fascista addetti ai trasporti marittimi ed aerei nei comuni di Genova, Venezia, Trieste, Livorno, Napoli, Bari, Taranto, Palermo, Catania, Messina, Spezia, Cagliari, Ancona.

Le nomine saranno fatte dalle rispettive Confederazioni le quali daranno avviso ai prefetti secondo le rispettive competenze.

Il capo dell'ufficio comunale di statistica, ove un tale ufficio esista, può essere, quando ne sia autorizzato dall'Istituto centrale di statistica, aggregato alla Commissione.

E' data inoltre facoltà all'Istituto centrale di statistica di aggiungere, in casi speciali, alla Commissione un membro straordinario.

Tanto il Regio commissario della Camera di commercio quanto il podestà possono farsi rappresentare da un proprio delegato.

Funge da segretario della Commissione stessa il segretario della Camera di commercio od altro funzionario di detta Camera designato dal Regio commissario.

I rappresentanti dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro sono designati dal Ministero dell'economia nazionale.

Dell'avvenuta costituzione della Commissione sarà data partecipazione dai prefetti all'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

Le Commissioni di cui al precedente articolo vigilano per ogni circoscrizione, secondo le direttive fissate dal R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, dal presente regolamento e dalle istruzioni dell'Istituto centrale di statistica, al regolare andamento di tutte le operazioni del censimento e ne sono responsabili verso l'Istituto stesso.

Art. 4.

La Commissione per l'esecuzione del suo mandato si vale degli uffici delle Camere di commercio prendendo gli opportuni accordi con i commissari di dette Camere.

Art. 5.

Appena costituita, la Commissione suddetta disporrà perchè, quando la Camera ne sia sprovvista, sia formato subito un elenco o schedario delle ditte distinte per singoli Comuni.

Un elenco dei Comuni compresi nella circoscrizione della Camera sarà inviato subito in doppia copia all'Istituto cen-

trale di statistica il quale, dopo averlo verificato, lo rimanderà col suo visto.

La Commissione darà comunicazione ai singoli Comuni, compresi nell'elenco, dell'avvenuta sua costituzione invitando i Comuni stessi a provvedere alla nomina degli ufficiali di censimento in conformità di quanto dispone l'articolo 10 del presente regolamento.

I Comuni daranno immediata ricevuta di questa comunicazione.

Art. 6.

Il questionario sul quale sarà fatto il censimento conterrà i quesiti necessari per rilevare con esattezza: le caratteristiche generali dei singoli esercizi, il numero, il sesso e la specie del personale occupato, la quantità e la natura della forza motrice e dei mezzi di trasporto impiegati, nonchè il consumo di combustibili verificatosi per il funzionamento degli esercizi stessi.

Art. 7.

Le particolari indagini statistiche, previste all'art. 2 del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, avranno luogo entro sei mesi dalla data del censimento.

Art. 8.

L'Istituto centrale provvederà perchè 60 giorni prima della data fissata per il censimento siano fatti pervenire alle Commissioni i questionari e gli altri stampati occorrenti per il censimento nonchè i fascicoli contenenti le disposizioni per le Amministrazioni comunali e gli ufficiali di censimento.

Le Commissioni daranno immediatamente segno di ricevuta degli stampati suddetti all'Istituto centrale o segnaleranno subito eventuali ritardi o disguidi.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il censimento dovranno essere inviati dalle Commissioni ai Comuni almeno 45 giorni prima della data fissata per il censimento, e di tale invio i Comuni sono tenuti a dare immediata ricevuta alla Commissione esistente presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione essi sono compresi.

Art. 10.

Gli ufficiali di censimento, incaricati della rilevazione dei singoli esercizi presso i Comuni, debbono essere scelti, di regola, fra il personale in servizio e fra le categorie che per le funzioni normalmente esercitate si ritengono più adatte a compiere l'operazione.

Quando il numero presunto degli esercizi da censire non superi i 500 e quando non vi si oppongano speciali condizioni topografiche, sarà sufficiente un solo ufficiale e il territorio comunale formerà una sola sezione di censimento.

Quando gli esercizi invece siano in numero maggiore o quando si manifestino le accennate particolari condizioni topografiche, il territorio comunale sarà diviso in più sezioni di censimento in modo che ad ogni sezione corrispondano all'incirca dai 400 ai 500 esercizi e ogni sezione verrà assegnata ad un ufficiale di censimento.

Della nomina degli ufficiali di censimento e della eventuale ripartizione del territorio comunale in più sezioni ogni Comune dovrà dare partecipazione al presidente della Commissione al più tardi 45 giorni prima della data del censimento.

Di ogni ufficiale di censimento deve essere fatto conoscere in apposito elenco cognome e nome, età, firma e funzioni normalmente esercitate nell'Amministrazione, per le eventuali osservazioni.

Art. 11.

Ricevuti gli stampati nel termine indicato dall'art. 9, l'Amministrazione comunale provvederà perchè ai singoli ufficiali di censimento siano dati i necessari schiarimenti sugli scopi del censimento e le istruzioni per la sua esecuzione e siano consegnati i questionari e i modelli degli stati di sezione provvisori e definitivi.

Art. 12.

Nei quindici giorni che precedono la data fissata per il censimento, gli ufficiali debbono notare sullo stato di sezione provvisorio, colle notizie rilevate, tutti singolarmente gli esercizi che si trovano sul territorio ad essi affidato secondo le norme stabilite nelle istruzioni, consegnando il questionario ai rispettivi esercizi e fornendo, sempre in relazione a quanto è stabilito nelle istruzioni, i necessari chiarimenti per facilitare ai censiti il loro còmpito.

L'ufficiale di censimento, quando ne riconosca la necessità o la opportunità, dovrà riempire direttamente il questionario secondo le indicazioni che gli saranno fornite dall'interessato.

Nei quindici giorni successivi alla data del censimento, l'ufficiale ritirerà dai singoli esercizi i questionari esaminandone accuratamente il contenuto, verificando se sia stata data risposta, anche se negativa, a tutti i quesiti contenuti nel questionario e, quando occorra, completando o correggendo le risposte col concorso dell'interessato.

Verificherà pure se il questionario porta la firma del dichiarante e, fatta tale constatazione, vi apporrà la sua.

Art. 13.

Se il padrone o direttore dell'opificio, del cantiere, dell'esercizio, ecc. ricusi di fornire le notizie domandate o di dare gli schiarimenti necessari per correggere e completare quelle riconosciute errate o insufficienti, l'ufficiale di censimento redige un processo verbale di queste trasgressioni per l'applicazione dell'ammenda stabilita dall'art. 6 del decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458.

Art. 14.

Ritirati tutti i questionari, gli ufficiali di censimento li consegneranno insieme allo stato di sezione provvisorio all'ufficio comunale, il quale provvederà ad una accurata verifica del materiale raccolto giovandosi di tutti gli elementi a sua disposizione, nonchè alla rilevazione degli esercizi che fossero stati trascurati dall'ufficiale di censimento.

Art. 15.

I questionari, debitamente riveduti e completati, saranno elencati sullo stato di sezione definitivo secondo un numero d'ordine che dovrà essere riportato sul questionario.

Per ogni sezione di censimento sarà compilato uno stato di sezione definitivo separato: i risultati dei differenti stati di sezione verranno raccolti in un prospetto riassuntivo.

Art. 16.

I questionari così ordinati verranno spediti, non oltre 30 giorni dopo la data del censimento, alla Commissione presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova il Comune.

Art. 17.

Nel caso che alcuni Comuni tardassero a inviare il materiale o non eseguissero le operazioni richieste dalla Commissione, questa ha facoltà di promuovere l'intervento del prefetto che provocherà gli opportuni provvedimenti.

Art. 18.

Le Commissioni daranno all'Istituto centrale di statistica, secondo le norme che verranno da questo stabilite, frequenti notizie sull'andamento delle operazioni.

Art. 19.

Man mano che i pacchi dei questionari perverranno alla Camera, la Commissione procederà, in conformità di quanto sarà disposto dalle istruzioni, ad una accurata verifica del materiale, rilevando le eventuali lacune nel numero dei questionari o nelle risposte o le eventuali irregolarità o falsità nelle dichiarazioni.

E' còmpito della Commissione suddetta di completare e correggere, sia direttamente, sia per mezzo dei Comuni, le notizie raccolte dando immediato avviso all'Istituto centrale di statistica dei casi nei quali la negligenza o la trascuratezza degli organi rilevatori siano tali da rendere necessarie particolari indagini o controlli o rifacimenti e si verifichi quindi il caso previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, per il rimborso delle spese.

Art. 20.

Tutti i lavori di verifica, completamento e correzione del materiale dovranno essere compiuti entro 60 giorni dalla data del censimento.

Art. 21.

Entro 4 mesi dalla data del censimento le Commissioni di vigilanza debbono provvedere allo spoglio del materiale raccolto e alla preparazione dei prospetti secondo le istruzioni che saranno emanate dall'Istituto centrale di statistica, e nelle forme che saranno da questo ordinate.

Anche prima che sia terminato lo spoglio generale l'Istituto centrale di statistica ha facoltà di richiedere alle Camere di commercio prospetti sòmmari o notizie di vario genere.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1576.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1278.

Disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione e per la riduzione delle tariffe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311;
Visti i Regi decreti-legge 9 aprile 1925, n. 414, e 9 maggio 1926, n. 848;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, in relazione alla rivalutazione della moneta ed alla conseguente discesa del costo della vita, alla graduale soppressione del supplemento dell'indennità di caro-viveri concesso dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione al personale dipendente, nonchè alla soppressione degli aumenti di tariffe che le dette aziende furono autorizzate ad applicare a compenso degli oneri assunti;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per le corporazioni, e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 414, prorogate fino al 30 giugno 1927 per effetto del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 848, cessano di avere applicazione col 1° giugno 1927.

Art. 2.

L'ammontare complessivo degli assegni mensili a titolo di supplemento d'indennità di caro-viveri, concessi da aziende o da Provincie o da Comuni esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna ai sensi dei due decreti-legge di cui al precedente articolo, sarà diminuito del 25 per cento e del 5 per cento rispettivamente per i mesi di giugno e luglio 1927.

L'ammontare residuo di tali assegni mensili continuerà ad essere corrisposto per altri dieci mesi e cioè fino al 31 maggio 1928, ma in misura decrescente del 7 per cento per ogni mese, e cesserà interamente al 31 maggio 1928.

Art. 3.

A partire dal 1° luglio 1927 sono soppresse le modificazioni nelle condizioni dei trasporti nonchè gli aumenti, supplementi e ritocchi delle tariffe, consentiti, su richiesta delle aziende, a seguito del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 848.

A partire dal 1° gennaio 1928 sono soppresse le modificazioni nelle condizioni dei trasporti nonchè gli aumenti, supplementi e ritocchi delle tariffe, consentiti alle aziende in applicazione del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 414.

A partire dal 1° gennaio 1928 resteranno in vigore le tariffe e condizioni di trasporto vigenti anteriormente all'applicazione del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 414.

Art. 4.

Le aziende che per i loro atti di concessione applicano le tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato, dovranno introdurvi anche le stesse riduzioni disposte o che saranno disposte per le tariffe della rete statale.

Art. 5.

Il Ministro per i lavori pubblici avrà facoltà, quando si tratti di aziende municipalizzate o in condizioni deficitarie, di emanare speciali disposizioni, fermo restando il principio informatore del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 1. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1577.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 luglio 1927, n. 1280.

Provvedimenti per agevolare la concessione di alloggi e le ricostruzioni negli abitati colpiti da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1661;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1916, n. 54;
Visto il R. decreto 4 marzo 1926, n. 543;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2497;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la concessione di alloggi e le ricostruzioni negli abitati colpiti da terremoti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I proprietari, che a termini dell'art. 18 del R. decreto 11 novembre 1915, n. 1661, abbiano domandato la cessione in proprietà, in luogo del contributo dello Stato, di un ricovero stabile costruito dallo Stato in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, sono ammessi a pagare la differenza in contanti ed in unica soluzione fino alla concorrenza di una somma non superiore a L. 5000, quando il contributo loro riconosciuto sia inferiore alla spesa di costo del ricovero richiesto.

Le somme provenienti da tali cessioni dovranno essere versate in Tesoreria in conto entrate del Tesoro.

Art. 2.

I mutilati e invalidi di guerra domiciliati e residenti in Messina potranno ottenere di essere iscritti negli elenchi degli aventi titolo all'assegnazione delle case economiche e popolari in detta città, purchè dimostrino di avervi domicilio e residenza da epoca anteriore al 31 gennaio 1926.

Art. 3.

Ai fini della concessione del sussidio dello Stato nella spesa per la riparazione delle case danneggiate dal terremoto dell'8 e 18 gennaio 1926, è prorogato al 31 dicembre 1927 il termine per l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 2, secondo comma, del R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 543.

Art. 4.

Il funzionario del Ministero dell'interno, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, è chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale membro effettivo.

In conseguenza, nell'art. 6 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395, modificato col R. decreto 7 febbraio 1926, n. 193, dopo il n. 25 vengono aggiunte le seguenti parole:
« N. 26 - il capo dell'Ufficio dei servizi speciali in conseguenza di terremoti presso il Ministero dell'interno ».

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 3. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1578.

REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. 1283.

Esecuzione del Trattato d'amicizia, di conciliazione e d'arbitrato, e dell'annesso Protocollo relativo alla procedura di conciliazione e d'arbitrato, firmati in Roma il 5 aprile 1927, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato d'amicizia, di conciliazione e d'arbitrato, e all'annesso Protocollo relativo alla procedura di conciliazione e d'arbitrato, firmati in Roma il 5 aprile 1927, fra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 6. — FERRETTI.

Traité d'amitié, de conciliation et d'arbitrage entre l'Italie et la Hongrie.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie, ayant constaté la concordance de nombreux intérêts communs aux deux Nations, animés du sincère désir d'établir entre leurs Etats un régime de véritable amitié et soucieux de joindre leurs efforts voués au maintien de la paix et de l'ordre pour donner ainsi aux deux peuples une nouvelle garantie de leur essor futur, ont convenu de stipuler à cette fin le présent traité d'amitié, de conciliation et d'arbitrage, et ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence le Chevalier Benito Mussolini, Chef du Gouvernement, Prémier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie:

Son Excellence le Comte Etienne Bethlen, Président du Conseil des Ministres Royal Hongrois;

Lesquels après avoir pris connaissance de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

Il y aura paix constante et amitié perpetuelle entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Hongrie.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation et, le cas échéant, à une procédure d'arbitrage les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'éléveraient entre elles et n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

Cette disposition ne s'applique pas aux différends nés de faits qui sont antérieurs au présent traité et qui appartiennent au passé.

Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale est prévue par d'autres conventions, en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions.

Article 3.

A défaut de conciliation, chacune des Hautes Parties contractantes pourra demander que le litige soit soumis à l'arbitrage, à condition qu'il s'agisse d'un différend d'ordre juridique.

Article 4.

Les modalités de la procédure de conciliation et d'arbitrage font objet d'un protocole de procédure annexé à ce traité.

Article 5.

Le présent traité sera ratifié et l'échange des ratifications aura lieu à Rome aussitôt que faire se pourra.

Le traité est conclu pour une durée de dix années à compter de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé une année au moins avant l'expiration de ce terme, il demeurera en vigueur pour une nouvelle période de dix années et ainsi de suite.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent traité.

Fait à Rome le cinq avril mil neuf cent vingt sept.

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI. (*L. S.*) BETHLEN ISTVÁN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Protocole annexé au traité d'amitié, de conciliation et d'arbitrage entre l'Italie et la Hongrie et réglant la procédure de conciliation et d'arbitrage.

Article 1.

Lorsqu'il s'agit d'un différend qui, aux termes de la législation intérieure d'une des Parties contractantes, relève de la compétence des tribunaux nationaux de celle-ci, la Partie défenderesse peut s'opposer à ce qu'il soit soumis à une procédure de conciliation ou d'arbitrage avant qu'un jugement définitif ait été rendu par l'autorité judiciaire compétente. La demande de conciliation doit, dans ce cas, être formée une année, au plus tard, à compter de ce jugement.

Article 2.

La conciliation sera confiée à une Commission de conciliation composée de trois membres, qui seront désignés, dans chaque cas particulier, comme il suit, savoir: Les Hautes Parties contractantes nommeront chacune un Commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront d'un commun accord le Président de la Commission parmi les ressortissants de tierces Puissances.

Si, dans un délai de trois mois, à compter du jour où l'une des Hautes Parties contractantes aura notifié à l'autre son intention de recourir à la procédure de conciliation, la nomination du Commissaire de la Partie adverse ou la désignation du Président de la Commission, d'un commun accord par les Hautes Parties contractantes, n'est pas intervenue, le Président de la Confédération Suisse sera prié de procéder aux désignations nécessaires.

Article 3.

La Commission de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président par les deux Hautes Parties contractantes, agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre Partie. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mésures propres à conduire à une conciliation.

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse.

Article 4.

La Commission de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer.

A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès verbal constatant, suivant les cas, soit que les Parties se sont

arrangées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Parties n'ont pu être conciliées.

Les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige.

Article 5.

A moins de stipulation spéciale contraire, la Commission de conciliation réglera elle-même sa procédure, qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III (Commissions Internationales d'Enquêtes) de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 6.

La Commission de conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Hautes Parties contractantes, au lieu désigné par son Président.

Article 7.

Les travaux de la Commission de conciliation ne seront publics qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Hautes Parties contractantes.

Article 8.

Les Parties seront représentées auprès de la Commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre elles et la Commission; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement.

Article 9.

Sauf disposition contraire du présent Protocole, les décisions de la Commission de conciliation seront prises à la majorité des voix.

Article 10.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter les travaux de la Commission de conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour leur permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.

Article 11.

Les Hautes Parties contractantes établiront, dans chaque cas particulieur, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du différend, la composition et les compétences particulières du tribunal, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties contractantes.

Article 12.

Sauf convention contraire, la procédure arbitrale sera réglée par les articles 51 à 85 de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 13.

Les dispositions dont à l'article 3 du traité d'amitié, etc. ne portent pas atteinte à la faculté de soumettre un différend d'ordre juridique, par voie de compromis, à la Cour Permanente de Justice Internationale, dans les conditions et suivant la procédure prévue par son Statut.

Article 14.

Si le compromis prévu par l'art. 11 resp. 13 ne sera pas établi dans les six mois qui suivront la notification d'une demande d'arbitrage, chacune des Parties pourra déférer, par voie de simple requête, le différend à la Cour Permanente de Justice Internationale.

Article 15.

La sentence rendue par le Tribunal sera exécutée de bonne foi par les Parties.

Article 16.

Les Hautes Parties contractantes s'abstiendront, durant le cours de la procédure de conciliation ou d'arbitrage, de toute action ou mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l'exécution de la sentence.

Article 17.

Chaque Partie supportera ses propres frais et une partie égale des frais de la procédure de conciliation et d'arbitrage.

Article 18.

Les contestations qui surgiraient au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité seront, sauf convention contraire, soumises directement à l'arbitrage.

Rome, le cinq avril mil neuf cent vingt sept.

BENITO MUSSOLINI. BETHLEN ISTVÁN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*

GRANDI.

Numero di pubblicazione 1579.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1285.

Adattamento della Villa Aldobrandini a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato;

Considerato che la Villa Aldobrandini in Roma venne posta a disposizione del Ministero degli affari esteri, per destinarla a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare norme per l'esecuzione dei lavori occorrenti allo scopo di adattare la Villa Aldobrandini come sede del predetto Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della Villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, sono eseguiti a cura di una Commissione di sette membri, nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente, che ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale della Commissione.

La Commissione delibera i lavori da eseguire, e i contratti da stipulare, senza bisogno di alcuna autorizzazione, approvazione, registrazione o altra formalità da parte degli organi statali, o locali, ma non può assumere alcun impegno di spesa che ecceda le somme poste a sua disposizione, a termini dell'articolo seguente.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, sono poste a disposizione della Commissione predetta le somme occorrenti, da prelevarsi sui fondi inscritti nel bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1926-27 al capitolo aggiunto 66 sotto il titolo « Assegnazione straordinaria per provvedere alle spese d'impianto e di primo funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, da costituire in Roma sotto la direzione della Società delle Nazioni » e su ogni altro fondo stanziato nel bilancio del Ministero stesso per quell'Istituto.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, saranno emanate le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà convertito in legge, autorizzandosi il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 8. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1580.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1284.

Modificazioni allo statuto del Monte di pietà di Reggio Emilia.

N. 1284. R. decreto 7 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono sostituiti gli articoli 10, 11, 12, 15, 16 e 18 dello statuto organico del Monte di pietà di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1927 - *Anno V.*

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 29 luglio 1927 - Anno V, n. 5705 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, riguardante norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 30 luglio 1927, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, col quale si è data esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il sig. Wasey Sterry, Reggente il Governo generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra Società cooperative e per appalti di opere di bonifica.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 2 agosto 1927 - Anno V

Francia	71.99	Oro	354.69
Svizzera	354.18	Belgrado	32.40
Londra	89.278	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.37	Albania (Franco oro)	357 —
Spagna	313.45	Norvegia	4.75
Belgio	2.555	Svezia	4.90
Berlino (Marco oro)	4.375	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.5925	Danimarca	4.88
Praga	54.625	Rendita 3,50 %	65.50
Romania	11.125	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	93 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.73	Consolidato 5 %	76.125
Peso argentino carta	7.80	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.025
New York	18.382		
Dollaro Canadese	18.375		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.